



## **CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI COORDINAMENTO DELEGATI E CUSTODI**

Il costante aumento del numero delle associazioni territoriali aderenti, l'obiettivo di ottenere nel breve periodo dal C.N.F. il riconoscimento di associazione forense specialistica e maggiormente rappresentativa nel diritto dell'esecuzione forzata, la sproporzione fra il numero dei professionisti delegabili ed il numero di procedure esecutive, le quali sempre più spesso subiscono interferenze da parte di intermediari e/o società commerciali che mirano a svolgere un ruolo centrale nella vendita dei beni pignorati fuori dal processo esecutivo, suggeriscono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale della Associazione nazionale di Coordinamento Delegati e Custodi (A.C.D.C.), in grado da un lato di orientare le associazioni territoriali aderenti in una direzione virtuosa nell'ottica di un sempre crescente aggiornamento professionale che fornisca supporto al sistema Giustizia e dall'altro lato in grado di condurre l'Associazione con i suoi Associati, nel rispetto di regole virtuose, a ricoprire il ruolo di interlocutore più qualificato per riportare la figura dell'ausiliario del giudice al centro nel processo esecutivo.

Il Codice Etico e dei valori associativi (d'ora in avanti "il Codice") nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di A.C.D.C. e dotarla di una metodologia operativa virtuosa, strategicamente orientata a meglio perseguire gli obiettivi statuari, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una metodologia di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema fondata su valori etici, ai quali l'ausiliario del giudice deve essere sempre ispirato.

È altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema associativo, orientandone



e guidandone l'attività coerentemente con la visione di A.C.D.C. definita dall'art. 2 dello statuto: *"... è costituita esclusivamente come centro di aggregazione, conoscenza, formazione, incontro e confronto tra liberi professionisti e soggetti interessati agli scopi della stessa Associazione"*.

Quanto sopra nel rispetto dell'autonomia delle associazioni territoriali aderenti sancita dall'art. 6 dello Statuto *"Per l'assolvimento delle proprie finalità l'Associazione è strutturata in autonome associazioni territoriali (...)"* che rivestono la qualità di soci ai sensi dell'art. 7 dello Statuto *"Sono soci dell'Organismo Nazionale le singole associazioni territoriali aderenti, in persona del presidente ovvero di un delegato designato dal Consiglio Direttivo"*.

In questo quadro A.C.D.C. rappresenta il punto di riferimento per i professionisti, per i magistrati e per l'autorità giudiziaria, per i cittadini e più in generale per le parti del processo, assicurando un senso di solida identità ai propri Associati, garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all'attività giudiziaria.

A.C.D.C. ed i suoi Associati si ispirano ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica. Il Codice chiama dunque A.C.D.C. ad una forte attenzione verso le prerogative dei propri interlocutori e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi. Anche per questo è volto ad ispirare e richiedere, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli Associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di cui sopra.

Il Codice individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con lo Statuto nazionale. Il Codice assume come perimetro di riferimento: il sistema associativo nel suo complesso, gli Associati e si compone delle seguenti Sezioni:



- 1) Sezione prima: principi generali;
- 2) Sezione seconda: regole comportamentali degli Associati;
- 3) Sezione terza: rapporti fra A.C.D.C. e gli Associati;
- 4) Sezione quarta: regole di comportamento dei consiglieri nazionali;
- 5) Sezione quinta: sanzioni;
- 6) Sezione sesta: funzionamento del collegio dei probiviri.

### **Sezione prima: principi generali**

#### **Art. 1 - Preambolo**

A.C.D.C., nel perseguimento dei fini associativi, cosciente dell'alto grado di specializzazione professionale richiesta agli ausiliari del giudice, in particolare i delegati alle vendite ed i custodi giudiziari, ed impegnata nella tutela e nella promozione del principio del ruolo fondamentale dell'ausiliario del giudice quale vettore per l'efficientamento dell'intero processo, adotta il presente Codice nel pieno rispetto dei valori di giustizia e di democrazia scritti nella Costituzione Repubblicana.

Lealtà, solidarietà, dignità, trasparenza, indipendenza, impegno civile sono i postulati che A.C.D.C. condivide e promuove nella realizzazione degli obiettivi statutari finalizzati alla valorizzazione del ruolo del delegato alla vendita e del custode giudiziario, e più in generale il ruolo dell'ausiliario del giudice, quale protagonista imprescindibile dell'efficiente funzionamento del Sistema Giustizia.

Agli Associati non sono consentiti comportamenti che, tanto nell'esercizio della professione, quanto nello svolgimento delle attività associative, contrastino innanzitutto con i principi costituzionali e con i valori iscritti nel Codice Deontologico delle categorie professionali rappresentate nell'Associazione, così come approvati dai rispettivi Consigli dell'Ordine.

#### **Art. 2 - Rappresentanza**

A.C.D.C. si propone di costituire il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, nella definizione di un modo di concepire il ruolo ed il modo di operare del professionista delegato e del



custode giudiziario, e più in generale della figura dell'ausiliario del giudice e dei professionisti che operano nell'ambito del processo (ordinario e/o esecutivo e/o concorsuale), diretto a contribuire in maniera decisiva al consolidamento economico, sociale, civile e culturale del ruolo dell'ausiliario del giudice, quale indefettibile veicolo di efficienza del processo e di risoluzione delle controversie. A.C.D.C. rappresenta e promuove dunque, in modo unitario, organico professionale ed etico, la figura dell'ausiliario del giudice nell'ambito di ogni procedimento giudiziario, in una logica di riconoscimento e di rispetto dei ruoli, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze delle parti nel processo (ordinario, e/o esecutivo e/o concorsuale).

### **Art. 3 - Identità associativa**

A.C.D.C. fonda la propria identità associativa sulla libertà delle idee, sulla loro circolazione e sulla centralità del ruolo dell'ausiliario del giudice nell'ambito dei procedimenti giudiziari: elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

### **Art. 4 - Responsabilità**

Fare parte di A.C.D.C. postula ed impone una condivisione di idee, obiettivi e principi etici e morali indispensabili per svolgere la professione. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla credibilità, alla centralità del ruolo dell'ausiliario del giudice.

### **Art. 5 - Legalità e regole associative**

Il principio di legalità, il rispetto delle regole ed il modo di operare ispirato a professionalità, indipendenza, etica e trasparenza sono il fondamento di tutto il funzionamento del meccanismo associativo. A.C.D.C. assicura e promuove, al proprio interno ed in tutte le comunità in cui opera, in



particolare attraverso le associazioni territoriali aderenti, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, nonché dei principi dello Statuto e del presente Codice, come base del patto di convivenza civile e di appartenenza all'associazione. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

#### **Art. 6 - Trasparenza ed informazione**

A.C.D.C. considera essenziale, ad ogni livello associativo, centrale e territoriale, rendere conto agli Associati ed a tutti coloro con i quali l'Associazione interagisce, delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di reporting, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

#### **Art. 7 - Etica e trasparenza**

A.C.D.C. è consapevole che dove non esistono etica, indipendenza, trasparenza e professionalità non c'è possibilità di garantire e preservare il ruolo dell'ausiliario del giudice in un contesto attuale che subisce interferenze da parte di soggetti il cui obiettivo è quello di scavalcare la figura dell'ausiliario del giudice per interessi personali a discapito della competitività del meccanismo del processo quale strumento di garanzia per gli interessi delle parti.

A.C.D.C. orienta la propria azione secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, ed in particolare assenza di conflitti di interesse.

#### **Art. 8 - Sostenibilità, innovazione, competitività**

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine culturale, sociale e tecnico. A.C.D.C. ribadisce che una maggiore competitività, compattezza e forza dell'Associazione, nei rapporti con le istituzioni, con le autorità giudiziarie, con gli uffici giudiziari, con le parti tecniche e scientifiche del processo, dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa della figura del professionista delegato e del custode



giudiziario, e più in generale dell'ausiliario del giudice a tutti i livelli, in grado di coniugare crescita economica e coesione sociale nei territori. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, ad un incremento della loro professionalità, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

### **Art. 9 - Relazioni con gli associati**

A.C.D.C. persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate iniziative scientifico-sociali-culturali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra le parti del processo e la società civile. Riconosce altresì gli interessi di tutti coloro che interagiscono con l'Associazione, ne rispetta le attese e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

### **Art. 10 - Sistema**

A.C.D.C. agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi, a beneficio della crescita professionale e a beneficio del sistema Giustizia e del Paese.

### **Art. 11 - Rapporti partitici e politici: autonomie**

A.C.D.C. è una Associazione apartitica e per tale motivo non offre appoggi a formazioni partitiche che ne richiedessero il sostegno.

L'adesione ad una o ad altra corrente politica non è oggetto delle finalità dell'Associazione. In nessun modo l'Associazione potrà influenzare ovvero condizionare le inclinazioni politico-partitiche di ciascun Associato, il quale continuerà ad operare con coscienza e responsabilità in nome di A.C.D.C. per l'attuazione dei principi ai quali si ispira al di là di un eventuale orientamento politico.

Per contro A.C.D.C. si propone di intervenire fattivamente in ogni dibattito politico/istituzionale, nelle sedi di formazione legislativa (audizioni



parlamentari, convegni, dibattiti, tavole rotonde etc...) al fine di apportare il proprio contributo tecnico, scientifico, etico e culturale.

### **Art. 12 - Finanziamenti, fondi e quote associative**

A.C.D.C. si impegna a preservare autonomia e indipendenza, anche rispetto a eventuali soggetti che erogino contributi a fondo perduto, con riguardo ai propri scopi sociali, all'elaborazione scientifica e culturale, ai progetti, alla pubblicazione dei risultati, alle modifiche o proposte legislative ed al rapporto con le istituzioni nelle loro varie espressioni. Si impegna altresì a fare un uso efficace, efficiente e lungimirante delle proprie risorse umane e finanziarie, secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli indicati nello statuto in base ai principi di sobrietà e rigore. La destinazione dei contributi anche a fondo perduto dovrà essere sempre esplicitata e collegata a fini di Statuto nonché alla realizzazione di specifici progetti e resa nota agli Associati.

## **Sezione seconda: regole comportamentali degli Associati**

### **Art. 13 - Doveri degli Associati**

Gli Associati si impegnano:

- a promuovere il rispetto della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e dell'autonomia professionale;
- a garantire diligenza, competenza, correttezza, riservatezza e continuità nell'espletamento degli incarichi;
- a curare costantemente la preparazione professionale, con particolare attenzione e approfondimento allo spazio giuridico di riferimento delle discipline specialistiche in campo del diritto dell'esecuzione forzata, del sovraindebitamento e della crisi di impresa, attraverso corsi di formazione e aggiornamento professionale, ovvero attraverso le strutture organizzative e tecnico scientifiche messe a disposizione da A.C.D.C., in quanto idonee ad assicurare elevati livelli di qualificazione professionale;
- a favorire la conoscenza e l'attuazione delle migliori prassi operative e degli standard di qualità;





- a mantenere rapporti di leale collaborazione con i colleghi, i giudici, i professionisti e gli altri operatori del settore;
- ad ispirarsi nella conduzione degli incarichi ricevuti ad un approccio umano e professionale che rispetti la dignità delle persone coinvolte nelle procedure;
- ad evitare di sostituirsi sistematicamente nel compimento delle attività di delega o custodia al professionista delegato o custode nominato, salvi i casi di trasparente collaborazione occasionale per singoli adempimenti e/o singole fasi dell'incarico che si rendessero necessari, consapevoli che solo l'impegno in prima persona nell'espletamento degli incarichi consente al professionista inserito negli elenchi ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. di mantenere quel livello di professionalità che A.C.D.C. individua quale minimo comune denominatore dell'appartenenza associativa.

#### **Art. 14 - Rapporti con le parti del processo**

Gli Associati si impegnano a:

- relazionarsi con le parti del processo in modo educato, professionale e imparziale, evitando di far pesare il proprio ruolo ed astenendosi da atteggiamenti prevaricatori;
- informare con chiarezza e trasparenza nei limiti previsti dalla legge, facendo sempre attenzione a ricordare in particolare il ruolo sociale della figura del custode giudiziario, che mira a fornire al debitore esecutato, nel rispetto del ruolo e di equidistanza dalle parti, le nozioni e gli elementi che lo possono indirizzare nella individuazione della strada più efficace per la soluzione delle sue difficoltà;
- garantire il rispetto e la riservatezza;
- evitare ogni forma di favoritismo o disparità di trattamento.

#### **Art. 15 - Rapporti con i giudici e con l'autorità giudiziaria**

Gli Associati si impegnano:

- a mantenere un comportamento leale e collaborativo con i giudici;
- a dare seguito agli incarichi ricevuti con diligenza e tempestività;
- ad astenersi da atteggiamenti che compromettano l'imparzialità del ruolo.





### **Art. 16 - Rapporti con gli Interessati alle visite e dei beni**

Nello svolgimento degli incarichi gli Associati:

- si impegnano a garantire sicurezza, ordine e rispetto della riservatezza;
- si astengono da comportamenti scorretti volti all'accaparramento della clientela;
- assicurano che i contatti fra debitori eseguiti ed interessati all'acquisto dei beni in asta avvengano nel rispetto di trasparenza, imparzialità e rispetto della dignità delle persone.

### **Art. 17 - Condotta nell'adeguato svolgimento degli incarichi**

Nell'esercizio dei compiti gli Associati si impegnano:

- ad adottare le migliori pratiche e ad aggiornare le proprie competenze;
- a documentare ogni attività in modo tracciabile e verificabile secondo le indicazioni del Tribunale di appartenenza;
- ad astenersi dall'assunzione di incarichi in presenza di legami o interessi che possano pregiudicare l'imparzialità, ovvero ancora quando sussistano condizioni anche solo apparenti di conflitto di interessi, ovvero ancora in caso di conoscenze pregresse che possano compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

### **Art. 18 - Rapporti con le altre associazioni**

Nei rapporti con le altre associazioni forensi o professionali gli Associati agiscono nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto e dal presente Codice, onorando e favorendo le finalità e gli obiettivi associativi.

Gli Associati devono sempre agire nell'interesse della Associazione, astenendosi dall'assumere e/o promuovere iniziative che danneggino o si pongano in contrasto con quelle promosse da A.C.D.C.

### **Art. 19 - Trasparenza**

Le attività degli Associati devono essere sempre verificabili ed accertabili con la necessaria trasparenza per comprovarne la conformità ai principi dello Statuto e del presente Codice, oltre che ai deliberati assunti degli Organi dell'Associazione.



## **Sezione terza: rapporti fra A.C.D.C. e gli Associati**

### **Art. 20 - Principio di coordinamento e coerenza nazionale**

Le associazioni territoriali aderenti operano in piena indipendenza, nel rispetto dei loro statuti, ma coerentemente con le finalità, i principi e l'identità associativa nazionale.

Ogni attività locale, formativa, informativa o divulgativa deve essere coerente e coordinata con l'immagine e la linea culturale e scientifica, secondo i deliberati dell'assemblea o del consiglio direttivo nazionale.

A tal fine i presidenti delle associazioni territoriali aderenti curano i relativi rapporti e relazionano i loro associati delle iniziative nazionali, così come curano di relazionare A.C.D.C. e le altre associazioni territoriali aderenti delle attività della associazione territoriale presieduta.

Le associazioni territoriali aderenti hanno il dovere di collaborare con A.C.D.C. per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità e lealtà.

Le associazioni territoriali aderenti devono fare tutto quanto è possibile per partecipare attivamente alla vita associativa, fornendo il proprio contributo al perseguimento degli scopi dell'Associazione nazionale.

Il presidente della associazione territoriale aderente cura a livello locale l'attuazione delle decisioni del consiglio direttivo nazionale che riguardino (anche) l'associazione che rappresenta.

### **Art. 21 - Condotta delle associazioni territoriali aderenti**

Le associazioni territoriali aderenti devono favorire la crescita di A.C.D.C. attraverso una concreta ed effettiva attività statutaria svolta sul territorio, anche attraverso corsi interdisciplinari di formazione continua e periodica, incontri di approfondimento e di ricerca.

Fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio e professionale, ciascuna associazione territoriale aderente è chiamata a condividere il proprio patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze.

Il consiglio direttivo nazionale può verificare l'effettiva operatività e le attività svolte da una associazione territoriale aderente, anche ai fini della sua permanenza in A.C.D.C.



## **Art. 22 - Rapporti fra associazioni territoriali aderenti**

Le associazioni territoriali aderenti operano in modo da favorire la nascita di associazioni circondariali ad esse vicine e per favorirne la crescita nel rispetto degli equilibri territoriali e di pacifica convivenza. Una associazione non può organizzare una attività formativa nel Circondario del Tribunale nel quale risulta costituita altra associazione territoriale aderente, salvo consenso di quest'ultima e con inserimento in locandina dei loghi delle associazioni.

## **Art. 23 - Uso delle chat**

I rapporti fra consiglio direttivo nazionale e associazioni territoriali aderenti sono regolate da due chat di whatsapp.

La prima, denominata "direttivo/presidentisezioneACDC", è riservata ai consiglieri nazionali ed ai presidenti delle associazioni territoriali aderenti, ovvero ancora a loro delegati a gestire i rapporti con il nazionale. Ogni associazione territoriale aderente può inserire in chat un solo nome oltre al nome del consigliere del direttivo nazionale che sia espressione di quel territorio. I presidenti delle associazioni territoriali aderenti e/o il loro delegato hanno diritto di farne parte.

L'uso della chat fra consiglio direttivo nazionale e presidenti delle associazioni territoriali aderenti è riservato alle comunicazioni ufficiali fra nazionale e associazioni territoriali aderenti.

La seconda, denominata "A.C.D.C." è aperta ai consiglieri nazionali, ai presidenti delle associazioni territoriali e ad un numero massimo di associati per associazione territoriale aderente, indicati nel numero di sette compreso il presidente. L'inserimento e la rimozione dalle chat spetta al direttivo nazionale, mentre la scelta di chi far entrare, ovvero ancora far uscire dalla chat spetta al presidente delle associazioni territoriali aderenti e/o al consiglio direttivo territoriale.

La chat A.C.D.C. è lasciata in uso agli Associati che ne fanno parte, per confronti su questioni scientifiche, organizzative attinenti ai profili scientifici delle associazioni.

Oltre quelle indicate possono essere costituite altre chat, le quali peraltro non hanno valenza ufficiale, con finalità anche ludiche. In queste ultime



può entrare chi lo desidera, nel rispetto delle norme del presente regolamento e dei principi etici e culturali dell'Associazione.

#### **Art. 24 - Incompatibilità**

Il ruolo di consigliere del direttivo della associazione territoriale aderente è incompatibile con il ruolo di componente del consiglio direttivo, ovvero con altri ruoli apicali e/o strategici (componenti di Fondazioni, Dipartimenti, ecc.) di altre associazioni non aderenti che operino nell'ambito delle attività statutarie di A.C.D.C. E' compatibile invece con l'incarico di consigliere dell'Ordine o di Istituzioni (CNF, CNDCEC, Collegio Notarile, Ordine Architetti e Ingegneri e altri Istituzioni professionali), salvo divieto previsto dalla legge professionale.

#### **Art. 25 - Tutela della riservatezza**

Le associazioni territoriali aderenti con i loro associati sono tenuti a rispettare il valore e la proprietà delle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle attività associative in A.C.D.C., nonché delle informazioni di qualsiasi natura e in qualsiasi forma che vengono raccolte e/o elaborate durante la vita associativa, e sono altresì tenuti a non divulgarle senza autorizzazione, salvo che lo impongano motivi di ordine legale o deontologico.

A tale fine, le associazioni territoriali aderenti con i loro associati:

- a) devono adoperare la dovuta cautela nell'utilizzo delle informazioni acquisite durante la vita associativa;
- b) non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità contrarie alle leggi o che siano o possano costituire nocumento agli scopi ed ai valori di A.C.D.C.

#### **Art. 26 - Attività convegnistica delle associazioni territoriali aderenti ed uso dei canali nazionali per la promozione delle attività locali**

Per la promozione delle attività formative sul territorio le associazioni territoriali aderenti possono utilizzare i canali di comunicazione di A.C.D.C. (sito web nazionale, newsletter, canali social, chat associative, mailing list, ecc.), facendo peraltro attenzione:



- ad inserire l'evento nel calendario istituito dal consiglio direttivo nazionale in uso ai presidenti delle associazioni territoriali aderenti almeno 30 (trenta) giorni prima, salvo comprovate ragioni che abbiano portato l'associazione territoriale aderente all'organizzazione di attività formative a ridosso della loro celebrazione;
- a condividere la locandina con il consiglio direttivo nazionale, per il tramite dei coordinatori d'area prima della divulgazione, perché sia possibile verificare il rispetto delle prescrizioni statutarie, in particolare sull'uso del logo nazionale. L'inserimento delle locandine nella chat nazionale ed in quella dei presidenti delle associazioni territoriali aderenti è compito del consiglio direttivo nazionale;
- a non creare sovrapposizioni con eventi promossi a livello nazionale, dai quali gli eventi territoriali dovranno essere organizzati non meno di venti giorni prima;
- a non creare forme di concorrenza interna (in termini di relatori, date, contenuti o localizzazione).

Nel caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra il consiglio direttivo nazionale può deliberare, anche d'urgenza, di non dare diffusione, ovvero ancora di rimuovere, il materiale non conforme alle linee dell'Associazione indicate nello Statuto e nel presente Codice.

### **Art. 27 - Organizzazione delle attività formative nazionali**

L'organizzazione di attività formative a livello nazionale, in sinergia con le associazioni territoriali aderenti individuate per ospitarle, dovrà prevedere almeno sei mesi prima della data individuata la costituzione di un gruppo organizzatore composto da almeno 4 (quattro) consiglieri nazionali ripartiti fra consiglieri dell'area nord, dell'area centro e dell'area sud e da un numero almeno pari di componenti della associazione territoriale ospitante, che si occupi in sinergia fra loro della individuazione dei profili scientifici dell'evento, della scelta dei relatori e della gestione complessiva della parte economica.

La parte logistica (location, ristorazione, transfer, ecc. ecc.) è invece lasciata all'iniziativa delle associazioni territoriali aderenti, salvo richiesta di coinvolgimento del consiglio direttivo nazionale.



## **Sezione quarta: regole di comportamento dei consiglieri nazionali**

### **Art. 28 - Responsabilità e rappresentanza dei consiglieri nazionali**

I componenti del consiglio direttivo nazionale di A.C.D.C. assumono, con la loro elezione, un ruolo di rappresentanza anche culturale dell'Associazione e ne veicolano all'esterno l'immagine. La loro condotta, tanto pubblica quanto privata in ambito professionale, deve essere coerente con i valori fondativi di A.C.D.C. quali etica, indipendenza, imparzialità ed autorevolezza.

### **Art. 29 - Incompatibilità**

Il ruolo di consigliere nazionale è incompatibile con il ruolo di componente del consiglio direttivo, ovvero con altri ruoli apicali e/o strategici (componenti di Fondazioni, Dipartimenti, ecc.) di altre associazioni non aderenti che operino nell'ambito delle attività statutarie di A.C.D.C. E' anche incompatibile con l'incarico di consigliere dell'Ordine o di Istituzioni (CNF, CNDCEC, Collegio Notarile, Ordine Architetti e Ingegneri e altri Istituzioni professionali).

### **Art. 30 - Dovere di coerenza e lealtà associativa**

I consiglieri nazionali, in quanto rappresentanti e garanti dell'indirizzo scientifico dell'Associazione, devono astenersi da tenere comportamenti che possano ingenerare confusione tra l'identità di A.C.D.C. e quella di altre realtà, organizzazioni o enti. Ogni apparizione pubblica deve essere coerente con il ruolo ricoperto e con i valori dell'Associazione, evitando ogni forma di promozione personale o indebolimento dell'unitarietà associativa.

### **Art. 31 - Partecipazione a eventi formativi di associazioni terze e/o società commerciali**

I consiglieri nazionali possono partecipare come promotori, relatori, moderatori, componenti del comitato scientifico o organizzatori a eventi formativi, convegni, giornate di studio o simili, a titolo esemplificativo specialistici e di iscrizione e mantenimento negli elenchi ex art. 179 ter disp. att. c.p.c., organizzati da società commerciali e/o altre associazioni



operanti nel diritto dell'esecuzione forzata e della crisi di impresa, in presenza di un chiaro interesse associativo (es. rappresentanza A.C.D.C., promozione di buone prassi condivise, collaborazione con enti istituzionali) e previa rassicurazione da parte dell'ente organizzatore che a fianco del nome del relatore sia indicato "Consigliere Nazionale A.C.D.C.".

### **Art. 32 - Eventi organizzati da istituzioni**

Laddove non in concomitanza e/o in concorrenza con eventi di A.C.D.C. nazionale, quali eventi formativi, convegni, giornate di studio o simili, a titolo esemplificativo specialistici e di iscrizione e mantenimento negli elenchi ex art. 179 ter disp. att. c.p.c., è consentita la partecipazione dei consiglieri nazionali, anche in qualità di relatori, ad eventi formativi organizzati da:

- consigli dell'Ordine (avvocati, commercialisti, notai, altri Ordini professionali), enti di formazione forense e università;
- organismi pubblici e/o enti patrocinati da autorità istituzionali, purché non vi sia diretta collaborazione con associazioni concorrenti ad A.C.D.C. In tali casi è comunque richiesta una comunicazione preventiva al consiglio direttivo.

## **Sezione quinta: sanzioni**

### **Art. 33 - Principio di responsabilità**

Gli Associati sono tenuti al rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi associativi e del presente Codice. Le associazioni territoriali aderenti dovranno contribuire attivamente all'applicazione del presente Codice, mediante la trasmissione, con ogni mezzo, ai propri associati. La violazione di tali disposizioni comporta per l'associazione territoriale aderente, anche per comportamenti attribuibili e/o riferibili ai propri associati, l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del consiglio direttivo, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.





### **Art. 34 - Tipologie di sanzioni disciplinari**

Le sanzioni applicabili, in misura proporzionata alla gravità dell'infrazione, sono le seguenti:

- Richiamo scritto: nel caso di violazioni formali o occasionali, che non abbiano arrecato pregiudizio concreto al funzionamento di A.C.D.C. o alla sua immagine;
- Censura formale: nel caso di comportamenti non conformi ai principi associativi, anche reiterati, ma privi di rilevanza esterna significativa;
- Sospensione temporanea: fino a 12 mesi, nei casi in cui la condotta sia incompatibile con la partecipazione attiva alla vita associativa;
- Revoca dalle cariche associative: nei casi di comportamenti di particolare scorrettezza: in particolare nel caso di conflitto di interessi, di violazioni dell'incompatibilità, di infrazioni gravi ai doveri di rappresentanza o compromissione dell'immagine di A.C.D.C.;
- Espulsione dall'Associazione: nei casi di comportamenti caratterizzati da estrema gravità, reiterazione delle violazioni, condotte lesive dell'onore e della reputazione dell'Associazione o dei suoi Organi o degli Associati.

### **Art. 35 - Procedura disciplinare**

L'avvio del procedimento è disposto d'ufficio dal consiglio direttivo, anche su segnalazione di un associato di una associazione territoriale aderente, con istanza motivata e documentata, ovvero ancora su segnalazione del presidente del consiglio direttivo di una associazione territoriale aderente, contenente l'indicazione specifica dei fatti addebitati e la/le norma/e che si ritenga/no violata/e (statutarie, regolamentari o etiche).

L'avvio del procedimento cristallizza l'infrazione contestata, nel senso che comportamenti riparatori successivi alla contestazione, sempre auspicabili, potranno essere tenuti in considerazione ai soli fini della entità della sanzione.

Gli Associati devono in ogni caso prestare piena collaborazione.

Il consiglio direttivo nazionale, valutata la ammissibilità della segnalazione, inoltra comunicazione scritta all'associazione territoriale aderente interessata, contenente:

- l'indicazione specifica dei fatti addebitati;



- la/le norma/e che si ritenga/no violata/e (statutarie, regolamentari o etiche); - l'invito a presentare deduzioni scritte da far pervenire al consiglio direttivo, a mezzo pec, entro 15 giorni, ovvero ancora richiedendo audizione personale.

Il consiglio direttivo, valutate le osservazioni dell'associazione territoriale aderente, delibera in forma motivata e comunica per iscritto all'interessata il provvedimento adottato.

### **Art. 36 - Misure cautelari**

Nei casi di particolare urgenza o gravità, il consiglio direttivo può disporre nei confronti dell'Associato, anche prima della conclusione del procedimento, provvedimenti cautelari, quali la provvisoria esecuzione della sanzione applicata.

## **Sezione sesta: funzionamento del collegio dei probiviri**

### **Art. 37 - principi generali**

Il collegio dei probiviri giudica pro bono et aequo senza formalità sia in primo grado, qualora vengano aditi direttamente dagli Associati, che in secondo grado rispetto alle decisioni prese dal consiglio direttivo. Ogni giudizio - pena la nullità - deve svolgersi in contraddittorio delle parti interessate appositamente convocate per iscritto con lettera raccomandata a.r., ovvero altra modalità equivalente (pec e-mail) da spedirsi almeno venti giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Contro le sanzioni disciplinari del consiglio direttivo, l'Associato può proporre reclamo motivato al collegio dei probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il collegio decide secondo equità, con giudizio definitivo e senza formalità, nel rispetto del contraddittorio.

### **Art. 38 - Principi di comportamento dei probiviri**

I componenti del collegio dei probiviri sono tenuti:

- ad operare con imparzialità, riservatezza, indipendenza e trasparenza;
- ad astenersi nei casi di conflitto di interessi, anche potenziale;



- a non intrattenere rapporti di collaborazione o consulenza con le parti coinvolte nei procedimenti nei quali sono chiamati ad intervenire;
  - redigere motivatamente e in forma scritta ogni decisione adottata.
- Il mancato rispetto di tali obblighi può determinare la decadenza dall'incarico, deliberata dall'Assemblea.

### **Art. 39 - Competenze del collegio dei probiviri**

Il collegio dei probiviri:

- risolve controversie tra Associati, tra Associati e A.C.D.C. (organo risolutivo delle controversie di primo grado);
- decide in via definitiva sui reclami avverso provvedimenti disciplinari del consiglio direttivo (organo risolutivo delle controversie di secondo grado);
- giudica su contestazioni elettorali, anche su richiesta dei candidati o dei rappresentanti delle associazioni territoriali aderenti;

### **Art. 40 - Procedimento**

Il collegio dei probiviri può essere investito:

- da un'associazione territoriale aderente, a mezzo del suo presidente;
- dal consiglio direttivo nazionale, per deliberazione adottata a maggioranza semplice dei suoi componenti.

L'istanza deve essere depositata entro 30 giorni dal fatto oggetto di contestazione o dalla sua conoscenza e, laddove proposta da parte di una associazione territoriale aderente, deve essere accompagnata dalla prova del versamento di un contributo pari al 30% della quota associativa annua, da corrispondersi sulle coordinate bancarie dell'Associazione nazionale. Il collegio si riunisce entro i successivi 20 giorni, esamina la documentazione prodotta dalla parte istante, acquisisce eventuali memorie e delibera entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, ovvero quel diverso ed anche maggiore termine che si rendesse necessario dalla istruttoria.

Su richiesta delle parti coinvolte il collegio dei probiviri fissa una discussione da tenersi in presenza presso lo studio professionale del componente più anziano, ovvero ancora con strumenti audiovisivi, prima di deliberare.

La decisione è definitiva e non impugnabile all'interno dell'Associazione.



All'esito del procedimento il contributo versato con l'istanza di attivazione del collegio dei probiviri andrà restituito all'associazione istante che abbia visto accogliere le proprie richieste e corrisposto associazione territoriale convenuta, anche a titolo di indennizzo, ovvero ancora incamerata dalla Associazione nazionale, in caso di rigetto dell'istanza.

#### **Art. 41 - Relazione annuale**

Il collegio dei probiviri presenta una relazione annuale all'assemblea dei soci, contenente una sintesi (non nominativa) delle decisioni rese, delle questioni trattate e delle prassi consolidate, al fine di favorire la trasparenza e l'armonizzazione delle regole associative.

#### **Art. 42 - Entrata in vigore**

Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in assemblea. Ogni modifica potrà essere fatta per iscritto ed in ambito assembleare con le stesse maggioranze per la modificazione dello Statuto, del quale il presente Codice diviene parte integrante.

#### **Art. 43 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Codice si rinvia allo Statuto dell'Organismo nazionale applicato ed alle norme vigenti in materia.

*(approvato il 25 ottobre 2025 nel corso dell'assemblea ordinaria degli Associati celebrata a Verona)*